



CIRCOLARE DEL 13 AGOSTO 2009 ALLE SOLE AZIENDE CON IMPIANTI GALVANICI

**PARERE PROT. DSA-RIS-RI-00 [2009.0391] DEL 22.7.2009
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE**

CLASSIFICAZIONE DELLE SOLUZIONI DI TRIOSSIDO DI CROMO

Il Ministero dell'Ambiente, su richiesta della UNIINDUSTRIA TREVISO, ha risposto al chiarimento richiesto in merito alla classificazione dei bagni contenenti triossido di cromo (o anche chiamata anidride cromica), in funzione dello studio prodotto da INERIS, acronimo di "Institut National de l'Environnement industriel et des RISques", con sede a Verneuil-en-Halatte (Francia).

Il Ministero riporta nel parere le seguenti considerazioni:

1. La normativa di cui al D.Lgs. 334/99 **si applica** al settore galvanico;
2. sulla base del parere espresso da ISS (Istituto Superiore di Sanità) in merito allo studio INERIS, le soluzioni di triossido di cromo **fino a 515 g/l e mantenute a temperature non superiori a 30 °C**, possono **non** essere classificate come molto tossiche per via inalatoria con frase di rischio R26 (chiaramente permangono le altre classificazioni: O, R9; Canc. Cat. 1: R45; Mutag. Cat. 2: R46; T: , R24/25, R48/23; C: R35; R42/43; N: R50-53 in funzione delle diverse concentrazioni come previsto dal D.Lgs. 65/03); l'assoggettabilità della azienda dovrà pertanto essere valutata caso per caso in funzione sulla base di tale classificazione sperimentale;
3. E' allo studio una standardizzazione degli adempimenti del settore galvanico per la normativa grandi rischi.

Si tenga presente che la classificazione per via inalatoria della soluzione di triossido di cromo si basava sulla applicazione di un CL₅₀ ratto, 4 ore, pari a 0.22 mg/l (0.11 mg/l come Cromo VI totale). Lo studio effettuato da INERIS si basa su test effettuati per inalazione di vapore ottenuto da quattro livelli di concentrazione di CrO₃ sottoposte a riscaldamento (450, 515, 565, 650 g/l a 30 °C). Lo studio è stato effettuato seguendo un protocollo derivato dalla linea guida OCSE n. 403. I vapori sono stati analizzati per determinarne il contenuto di CrO₃ che è risultato pari a 391.8, 428.6, 480.8, 53.7 µg/m³ (equivalenti a 0.000392, 0.000429, 0.000481 mg/l) e inespugnabilmente la soluzione più concentrata genera un vapore meno concentrato.

La presenza di effetti avversi ai due livelli di dose più alti ha consentito di considerare priva di effetti solo l'esposizione a soluzioni di CrO₃ con concentrazioni fino a 515 g/l **se utilizzate ad una temperatura massima di 30 °C**.

Si ricorda per dovere di cronaca che il 22.5.2007 con parere prot. DSA-2007-0014769, l'ISS ricordava che la soluzione che si forma nel bagno è una miscela di acido cromico e acido dicromico (come più volte affermato dallo scrivente) e che la Regione Lombardia con prot. 0003064 del 5.4.2007 aveva ribadito che per la classificazione del bagno di cromatura si doveva riferirsi alla classificazione desunta dalla concentrazione del bagno.

Si invitano pertanto le aziende che si sono notificate per quanto riguarda i bagni di cromatura di rivalutare la propria posizione in merito a quanto sopra esposto, al fine di verificare se sia possibile declassare i bagni come solo tossici e pertanto ridurre la propria posizione nei confronti del D.Lgs. 334/99.

Si tenga infine presente che Assogalvanica ha precisato in una circolare che "Lo studio INERIS ha validità se rilasciato all'azienda in copia numerata e personalizzata dall'associazione, e successivamente l'azienda deve verificare analiticamente la corrispondenza dei propri bagni con quelli presi in esame nello studio. Le copie che non seguono questo iter sono da considerarsi non valide e non consentono quindi l'applicabilità dello studio stesso per la declassificazione".